



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Trento

Ufficio del Procuratore della Repubblica - dott. Giuseppe AMATO

Ai colleghi del Gruppo Reati Ambientali	<u>SEDE</u>
Al Responsabile della Sezione di Polizia giudiziaria Settore Ambiente [con invito a diramare la presente circolare a tutti gli organi di p.g.]	<u>SEDE</u>
Al Comandante Regionale del Corpo forestale dello Stato	<u>PADOVA</u>
Al Comandante del Corpo forestale della Provincia autonoma	<u>TRENTO</u>
Ai Comandanti delle Polizie locali	<u>LORO SEDI</u>
Al Responsabile dell'APPA della Provincia di Trento	
Al Comandante del NOE dei Carabinieri	
e, per conoscenza:	<u>SEDE</u>
Al Questore	<u>TRENTO</u>
Al Comandante provinciale dei Carabinieri	<u>TRENTO</u>
Al Comandante provinciale della Guardia di finanza	<u>TRENTO</u>
Alla Segreteria Centrale	

Oggetto: **Prescrizioni in materia di reati ambientali**

Una delle più importanti novità introdotte dalle recenti disposizioni in materia di reati ambientali [legge 22 maggio 2015 n. 68, contenente disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente] è quella che introduce [negli articoli 318 *bis* e segg. del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152] il meccanismo di estinzione del reato previa regolarizzazione per le contravvenzioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ricorda la analoga disciplina dell'adempimento alle prescrizioni delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro [cfr. quanto previsto dagli articoli 20 e segg. del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, ora più generalmente richiamati dall'articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81].



Si impone un intervento del tipo di quello già effettuato in materia di lavoro [cfr. circolare del 10 maggio 2012, prot. llo n 1747/12-1.5.1] per coordinare al meglio l'attività della Procura della Repubblica e quella degli organi di vigilanza aventi competenza in materia.

La disciplina di riferimento.- Prima di soffermare l'attenzione sulle soluzioni proposte, merita allora di essere inquadrata la disciplina di riferimento, contenuta negli articoli 318 *bis*- 318 *octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come innovato con la normativa in esame.

La disciplina della prescrizione a fini di regolarizzazione si applica alle contravvenzioni "in materia ambientale" "previste dal presente decreto" [il decreto legislativo n. 152 del 2006], che non abbiano cagionato "danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette".

Deve trattarsi, all'evidenza [in ragione del fatto che la definizione presuppone l'ammissione del contravventore che abbia regolarizzato al pagamento in via amministrativa di "una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda" stabilita per la contravvenzione commessa: articolo 318 *quater*, comma 2], di contravvenzioni punite con l'ammenda, da sola ovvero alternativa o cumulativa alla pena dell'arresto.

Per intenderci, la procedura sarebbe inapplicabile, esemplificando, alla contravvenzione di cui all'articolo 255, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il danno o il pericolo concreto ed attuale di danno.- Più delicato è l'apprezzamento della condizione che l'illecito non abbia cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Il relativo apprezzamento compete all'organo di vigilanza che accerta l'illecito, non essendo prevista una formale interlocuzione preventiva con il pubblico ministero in ordine alla sussistenza o no della condizione ostativa.

E' allora necessario che l'organo accertatore, per giustificare la non attivazione di una disciplina di favore, espliciti le ragioni che hanno impedito di procedere ad impartire la prescrizione a fini di regolarizzazione.

Rispetto a tale determinazione, il pubblico ministero, in applicazione analogica del disposto dell'articolo 318 *quinquies*, è facoltizzato a richiedere all'organo di vigilanza di provvedere "agli adempimenti di cui agli articoli 318 *ter* e 318 *quater*". Ciò che si potrà verificare allorquando ritenga insussistente la condizione ostativa e non soddisfattiva la determinazione dell'organo di vigilanza, e ciò al fine di non precludere all'interessato la procedura che potrebbe portare alla estinzione del reato.

E' però opportuno fornire qui le linee di indirizzo dell'Ufficio, in ordine al richiamato presupposto normativo, onde pervenire a soluzioni coerenti ed uniformi, oltre che sollecite.

Una interpretazione ragionevole di tale presupposto – che tenga conto sia delle esigenze di tutela del bene ambientale, sia di quelle di definizione del procedimento con la dichiarazione di estinzione del reato- si impone a fronte di una formulazione della norma che è eccessivamente generica, rimettendo l'ambito di valutazione sulla applicazione della disciplina delle prescrizioni alla discrezionalità degli operatori di vigilanza e/o, in secondo battuta, al pubblico ministero, ma



omettendo una più attenta selezione preventiva delle fattispecie contravvenzionali cui estendere la disciplina di favore.

In effetti, l'apprezzamento del danno e/o del pericolo di danno non è scevro da margini di opinabilità, che non trovano conforto obiettivo in puntuali indicazioni del legislatore.

Per esemplificare, le fattispecie contravvenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 256, dirette a sanzionare l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, pur se relative a rifiuti pericolosi non per ciò solo possono considerarsi dannose o concretamente pericolose dei beni suindicati [le risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette].

A questo punto, **diventa assolutamente rilevante come criterio-guida da seguire [in primo luogo da parte degli organi di vigilanza] quello "finalistico", proprio delle prescrizioni di che trattasi: la procedura è da attivare senz'altro laddove l'illecito come accertato possa essere rimosso negli effetti, attraverso la regolarizzazione imposta al trasgressore [articolo 318 *ter*, comma 1].**

In altri e decisivi termini, la procedura prescrizione dovrà essere seguita allorché il comportamento fattivo del trasgressore consenta la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi.

Per l'effetto, la determinazione dell'organo di vigilanza che non ritenga di coltivare la procedura di che trattasi dovrà esplicitare le ragioni dell'impossibilità di rimuovere la condizione di irregolarità, per essersi già irrimediabilmente realizzato quel danno o quel pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Le eccezioni.- Queste linee di indirizzo di carattere generale, ammettono **due eccezioni.**

La prima si correla al disposto dell'articolo 318 *sexies*, comma 3, laddove si prevede che la sospensione del procedimento conseguente alla adozione della prescrizione non impedisce, **"l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del c.p.p."**.

Sono valutazioni rimesse alla insindacabile valutazione del PM. Nel caso, gli organi di p.g. che hanno accertato la violazione possono segnalare tale situazione al PM, che, valutatala, potrà motivatamente astenersi dal provvedere in conformità, rimettendo gli atti per il più a praticarsi all'organo procedente. Tale interlocuzione può essere effettuata utilmente proprio per il tramite della nostra Sezione di p.g. Ambiente [del cui ruolo si dirà *infra*]: sarà la Sezione a fare presenti tali situazioni all'Ufficio.

La seconda è conseguente ad una carente disciplina normativa della responsabilità amministrativa degli enti [**decreto legislativo n. 231 del 2001**].

E' noto che, ai sensi dell'articolo 25 *undecies* di detto decreto [in parte modificato proprio dalla legge n. 68 del 2015] per alcuni dei reati ambientali è prevista – in uno con la responsabilità personale penale dell'autore del reato, anche la responsabilità della società, nell'interesse o vantaggio della quale [cfr. articoli 5 e segg. del decreto legislativo n. 231 del 2001], l'autore del reato presupposto abbia agito.



Taluni dei reati presupposti della responsabilità amministrativa sono quelli contravvenzionali per cui è operativo il meccanismo delle prescrizioni di cui qui ci si occupa [cfr., per esempio, l'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006].

In tale evenienza, non è previsto [di qui la carenza normativa di cui si è detto] che, alla sospensione del procedimento penale per l'attivazione dell'istituto della prescrizione, segua una parallela sospensione del procedimento amministrativo a carico dell'ente. Anzi, in ossequio al principio di autonomia [articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001] dovrebbe ammettersi che, pur a seguito dell'estinzione del reato a carico della persona fisica, consegua il procedimento a carico dell'ente.

Ebbene, da ciò deriva che l'organo di vigilanza, il quale proceda a impartire la prescrizione alla persona fisica, è tenuto a segnalare al PM l'eventuale responsabilità amministrativa a carico dell'ente, affinché possa subito procedersi a iscrivere il relativo fascicolo.

L'informativa sul punto deve essere però analitica e rispettosa delle necessità probatorie imposte dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

In dettaglio, ai fini della responsabilità amministrativa, **occorre accertare, in primo luogo, la veste giuridica della società/ente, attraverso la necessaria visura presso la camera di commercio** [ricordo che la responsabilità *de qua* è inapplicabile alle ditte/impresе individuali: Sezione VI, 3 marzo 2004, PM in proc. Soc. Ribera]..

Occorre accertare poi le generalità del rappresentante legale dell'ente, nell'attualità e al momento della commissione del fatto incriminato [ciò che rileva, poi, per l'Ufficio requirente, ai fini degli adempimenti successivi: notificazioni, informazione di garanzia, costituzione dell'ente].

Occorre soffermare l'attenzione sui presupposti dell'interesse e o vantaggio [cfr. articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001]: ciò che si verifica allorché si accerti che la violazione della normativa ambientale risulti motivata dalla finalità prognostica di consentire all'ente un risparmio di spese [relativamente ai costi che si sarebbero dovuti sostenere per rispettare la normativa ambientale] o un incremento patrimoniale [accelerazione dell'attività economica non limitata dal pedissequo rispetto dalla normativa ambientale] ovvero risulti comunque avere determinato un vantaggio di tal genere.

Occorre riferire del rapporto qualificato tra il soggetto chiamato a rispondere del reato presupposto e l'ente [cfr. articolo 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001: apicale o dipendente].

Infine, è opportuno indicare se ricorrono i presupposti per la "recidiva", ossia se l'ente è già stato oggetto di contestazioni in materia ambientale [nel caso, indicandosi di quali contestazioni si sia trattato e quale sorte abbiano avuto] [ciò che rileva, per l'Ufficio requirente, tra l'altro, ai fini dell'eventuale applicazione, anche in via cautelare, delle misure interdittive].

Anche in tale seconda ipotesi, deve quindi ammettersi che l'organo di vigilanza, pur procedendo ad impartire la prescrizione all'autore del reato, riferisca subito alla AG per il più a praticarsi relativamente al procedimento amministrativo a carico dell'ente.



La procedura delle prescrizioni. - Affrontata la questione dei presupposti di applicabilità dell'istituto delle prescrizioni ambientali, è opportuno ricordarne i relativi passaggi procedurali.

La disciplina delle prescrizioni [articolo 318 *ter* e segg.] prevede:

- che l'organo di vigilanza debba impartire al contravventore un'apposita prescrizione ["asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata": ciò significa che quando a procedere è la polizia giudiziaria non specializzata, è necessario che questa si coordini con gli organi tecnici operanti in materia ovvero con altri organi di polizia giudiziaria "specializzata"], fissando un termine per la regolarizzazione ["deve trattarsi di un termine "non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario"];
- che lo stesso organo di vigilanza verifichi se la prescrizione sia stata adempiuta nel termine fissato e in caso positivo inviti il contravventore al pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria predeterminata;
- che infine l'organo di vigilanza comunichi al pubblico ministero o l'adempimento tempestivo della prescrizione e il regolare pagamento della sanzione pecuniaria, o il mancato adempimento nei termini.

Il procedimento penale, eventualmente aperto con l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p., rimane sospeso sino al momento in cui perviene al pubblico ministero una delle suddette comunicazioni da parte dell'organo di vigilanza.

Se viene comunicato che il contravventore ha adempiuto tempestivamente alla prescrizione e ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, il reato si estingue.

Orbene, non v'è dubbio che il reato contravvenzionale sussiste nella sua perfezione ontologica anche prima che si apra e si concluda l'anzidetto "incidente amministrativo" che condiziona la prosecuzione e l'esito del procedimento penale. Altrimenti la legge non avrebbe obbligato l'organo di vigilanza a riferire al pubblico ministero la notizia del "reato" ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. (articolo 318 *ter*, comma 4); né avrebbe fatto riferimento all'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. sia pure ai fini della prevista sospensione in attesa della regolarizzazione amministrativa (articolo 318 *sexies*, comma 1); e neppure avrebbe previsto la possibilità di disporre l'archiviazione, di compiere atti urgenti di indagine preliminare o di assumere prove in incidente probatorio, e di eseguire sequestri preventivi (articolo 318 *sexies*, comma 3). Tutte disposizioni che presuppongono appunto la perfezione del reato contravvenzionale.

Più problematico è invece definire giuridicamente la sospensione del procedimento penale (articolo 318 *sexies*) e l'estinzione del reato (articolo 318 *septies*).

Indubbiamente l'obbligo di sospendere il procedimento (salva la possibilità dell'archiviazione) sino alla comunicazione dell'inadempimento della prescrizione o del mancato pagamento della sanzione amministrativa configura una condizione di procedibilità dell'azione penale, proprio perché il pubblico ministero (salve le acquisizioni probatorie e cautelari urgenti) non può richiedere il rinvio a giudizio, o il decreto penale di condanna, o il giudizio direttissimo o comunque formulare l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. sino a che non gli sia pervenuta la comunicazione suddetta.

Ne deriva, quindi, che il giudice [laddove ne fosse stato investito dal pubblico ministero, prima del perfezionamento della procedura amministrativa], prima di pronunciare sentenza di condanna per



una delle contravvenzioni ivi previste, dovrebbe [deve] accertare che si siano regolarmente svolti tutti i passaggi della procedura stessa; ovvero: 1) che l'organo di vigilanza abbia impartito al contravventore un'apposita prescrizione, fissando il termine necessario per la regolarizzazione; 2) che l'organo di vigilanza, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, abbia verificato che la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nei termini prescritti; 3) che, in caso positivo, l'organo di vigilanza abbia invitato il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni; 4) che si sia comunicato al pubblico ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'inadempimento alla prescrizione stessa, ovvero, entro centoventi giorni dal medesimo termine, che il contravventore, pur avendo adempiuto alla prescrizione, non ha effettuato il pagamento della sanzione.

Quindi, giova ribadirlo, il procedimento rimane sospeso fino al momento in cui pervenga al pubblico ministero una di tali comunicazioni; mentre, in caso di adempimento alla prescrizione e di pagamento della sanzione, il reato si estingue.

Si tratta di una normativa complessa ma di cui deve ritenersi chiara la finalità perseguita: quella di eliminare le situazioni di illiceità che pongano in pericolo il bene primario dell'ambiente inteso in senso ampio, con la consequenziale estinzione del reato, mediante l'eventuale condotta fattiva e premiale dell'indagato.

E però la finalità suddetta è chiaramente strumentale rispetto a quella di garantire al massimo livello la tutela dell'ambiente.

Ciò che impone:

- attenzione nella dazione delle prescrizioni, allorché la regolarizzazione "conviva" con la prosecuzione dell'attività
- la fissazione del termine ["non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario"] contenuto al massimo
- una notevole sollecitudine nei controlli
- l'eliminazione di tempi morti [che finiscano con il rallentare le determinazioni dell'AG, sia ai fini dell'esercizio dell'azione penale, sia ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sequestro preventivo] correlati non al rispetto delle scansioni temporali fissate per la regolarizzazione, ma semplicemente dilatori e di comodo per le determinazioni dell'autorità di vigilanza.

Ma anche impone un'attenta e puntuale attività di coordinamento che vede come snodo centrale la nostra **Sezione di PG Ambiente**, idonea ad assicurare il raccordo tra tutti i soggetti operanti nel settore. **Sarà tale Sezione ad essere formalmente destinataria delle informative provenienti dagli organi di vigilanza** [ciò spiega la necessità di una diffusione capillare della presente direttiva].

La Sezione Ambiente potrà assumere informazioni operative dalla Sezione Lavoro, che già ha una notevole e proficua esperienza nella materia delle prescrizioni in materia di legislazione antinfortunistica.

La segnalazione della prescrizione. Questo ruolo di raccordo si impone a per razionalizzare i momenti della dazione delle prescrizioni e della comunicazione al PM.



Ritengo opportuno introdurre, con i dovuti aggiustamenti, una disciplina organizzativa del tipo di quella già fruttuosamente introdotta per le prescrizioni in materia antinfortunistica [cfr. articoli 20 e segg. del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, ora più generalmente richiamati dall'articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81].

Bisogna distinguere a seconda dell'organo che provvede alle prescrizioni.

Al riguardo, è estremamente improbabile che tale organo possa ravvisarsi in una delle nostre Sezioni, anche perché le prescrizioni devono essere comunque asseverate tecnicamente da ente specializzato nella materia.

E' piuttosto opportuno che, quando una fattispecie contravvenzionale venga apprezzata d'iniziativa da una delle nostre Sezioni, questa si raccordi con gli organi di vigilanza operanti in materia o con la polizia giudiziaria specializzata [penso, in particolare al NOE dei Carabinieri], sì da procedere congiuntamente ad impartire la prescrizione.

Per il prosieguo valgono le regole di cui si dirà *infra*.

Molto più frequente [direi fisiologico], che le contravvenzioni vengano accertate e le prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e/o dagli organi di polizia giudiziaria competenti per materia [Corpo forestale della Provincia, Corpo forestale dello Stato, NOE dei Carabinieri, APPA, ecc.].

E' necessario armonizzare queste modalità di ricezione della notizia.

La migliore metodica allora è quella di concentrare nella nostra Sezione, come sopra individuata, l'organo destinatario delle prescrizioni: non solo ovviamente quelle date su iniziativa [propria o della altre nostre Sezioni di p.g.], ma anche quelle impartite dagli altri organi di vigilanza.

Ciò perché comunque lo stretto rapporto tra la Sezione e il PM risolve *ab imis* qualsivoglia necessità di urgente intervento e, nel contempo, evita una inutile corrispondenza tra l'organo che ha proceduto e il PM in ipotesi assegnatario del fascicolo. Evita soprattutto la formale pendenza di fascicoli non definibili, rispetto ai quali il PM assegnatario difficilmente è in grado di controllare l'esecuzione degli adempimenti e il rispetto dei termini di cui si è detto.

Questa allora per il futuro sarà la regola di condotta prescrittiva: tutte le prescrizioni dovranno essere veicolate presso la Sezione di PG della Procura della Repubblica, che coordinerà tutte le attività dirette al riscontro dell'avvenuta [sperabilmente] regolarizzazione e del conseguente pagamento della sanzione amministrativa. Per l'effetto, qualora, in futuro, vi fossero trasmissione di prescrizione direttamente alla Procura della Repubblica, queste o saranno restituite per il più corretto indirizzo alla Sezione o, senza essere iscritte, saranno veicolate direttamente alla Sezione a cura della Segreteria centrale.

La Sezione le rimetterà al PM all'esito della procedura di regolarizzazione [comprensiva del riscontro sul pagamento della sanzione amministrativa: sul punto v. *infra*] o, in difetto, in caso di mancata regolarizzazione.



Le regole di condotta dell'organo di vigilanza.- L'organo che ha proceduto alla dazione della prescrizione dovrà, però, seguire le regole di cui *infra* in dettaglio, finalizzate ad assicurare il migliore rispetto della disciplina di settore, la rapida definizione delle procedure, la migliore cura degli interessi ambientali.

La tempistica per la regolarizzazione.- I termini per la regolarizzazione non devono mai essere eccessivi, rispetto alle esigenze tecniche e pericolosamente legittimanti una protrazione dell'attività in condizioni di rischio accertato [ciò che potrebbe porre anche un problema di responsabilità *ex* articoli 113 e 40, comma 2, c.p.]. Non a caso l'articolo 318 *ter* prevede che, per la regolarizzazione, debba essere fissato "un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario".

Si richiama allora l'attenzione sul rigoroso contenimento dei termini per la regolarizzazione, sull'eccezionalità della proroga a richiesta del contravventore e sull'indicazione legislativa del termine massimo [sei mesi] come chiaramente eccezionale e tale da riservare a situazioni "eccezionalmente complesse". Ci si rende conto che non è possibile indicare una regola valida per tutte le situazioni [basti pensare agli adempimenti che richiedano "autorizzazione" da parte di organi pubblici]: e però, una linea di condotta ispirata ad un **opportuno contenimento dei tempi e, quindi, ad una massima sollecitudine nell'adempimento dell'obbligo di ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale** si palesa come la più auspicabile.

La verifica dell'adempimento.- Il termine di **sessanta giorni** per la verifica del rispetto della prescrizione (articolo 318 *quater*, comma 1) è chiaramente dilatorio e, previa opportuno scadenziario dei controlli, **dovrebbe essere consumato in una minima parte, privilegiandosi la scelta di un controllo pressoché coevo alla scadenza.** Anche perché in tal modo l'AG, tempestivamente informata, potrebbe adottare – se necessario - il sequestro preventivo dell'area interessata dalle situazioni di irregolarità non rimosse o gli altri interventi urgenti del caso [cfr. articolo 318 *sexies*, comma 3).

Analoghe considerazioni valgono per il termine di **centoventi giorni** (articolo 318 *quater*, comma 2) fissato all'organo di vigilanza, a partire dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione, per comunicare al pubblico ministero l'adempimento eventuale della prescrizione e il pagamento della somma a titolo di sanzione amministrativa e per quello di **novanta giorni** previsto per la comunicazione al pubblico ministero dell'inadempimento della prescrizione (articolo 318 *quater*, comma 3). Entrambi questi termini andrebbero **virtuosamente contenuti al massimo.**

**

La prova del pagamento.- Va poi rappresentato che per quanto attiene la **"prova" del pagamento della sanzione in via amministrativa,** è ampiamente satisfattivo che venga acquisito, dallo stesso interessato, copia del versamento effettuato. Tale documentazione, infatti, è sufficiente per quanto riguarda le determinazioni della AG [la documentazione "ufficiale" potrà essere inviata "a seguito atti"].

**



La regolarizzazione.- Sul contenuto dell'obbligo di "regolarizzazione", ricordo, solo per debito di informazione, che, secondo la migliore lettura della disciplina della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro [con argomenti qui tranquillamente esportabili per evidente analogia] la "prescrizione di regolarizzazione" che l'organo di vigilanza può adottare non consiste semplicemente nell'eliminazione della condotta penalmente rilevante, ove a carattere permanente, ovvero nella non reiterazione della stessa, ove si tratti di condotta ad effetto istantaneo o già esaurita. Ciò, infatti, è dovuto in ogni caso dal trasgressore, senza che occorra alcuna prescrizione, giacchè questi deve comunque far cessare la permanenza della sua condotta illecita ovvero non deve più reiterarla. In realtà, la "regolarizzazione" di che trattasi è qualcosa di più: si tratta di "specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose" (articolo 318 ter, comma 3).

**

La sospensione del procedimento penale. - Tema molto delicato, perché deve coniugare le esigenze della "regolarizzazione" con l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (articolo 112 Cost.), è quello della **durata della sospensione del procedimento penale** prevista dall'articolo 318 *sexies*.

E' tema che è risolto *ab imis* con la disciplina di cui *supra* che, a regime, determinerà l'iscrizione del procedimento in un contesto temporale che ne consente l'immediata definizione, vuoi con l'archiviazione [di regola, per l'intervenuta definizione amministrativa], vuoi con l'esercizio dell'azione penale.

Pur tuttavia, ricordo che la disciplina di settore non ammette ritardi definitivi.

Deve infatti ritenersi¹ che, secondo una corretta lettura della disciplina della procedura di estinzione delle contravvenzioni di che trattasi, la sospensione del processo penale prevista dall'articolo 318 *sexies* **non possa essere mai considerata *sine die*, ma debba avere comunque un limite temporale massimo**, e ciò **sia nell'ipotesi in cui la prescrizione di regolarizzazione sia stata impartita dall'organo di vigilanza** (ove sia stato quest'ultimo a comunicare la notizia di reato al pubblico ministero: **articolo 318 ter**), **sia nell'ipotesi in cui questa possa ancora essere impartita** (ove sia stato il pubblico ministero, che abbia ricevuto la notizia di reato da altra fonte, ad investire l'organo di vigilanza: **articolo 318 quinquies**) [ipotesi quest'ultimo che, per il futuro, non dovrebbe verificarsi].

Nella prima ipotesi, il limite temporale risulta dalla **sommatoria** di vari termini previsti per le diverse scansioni procedurali tratteggiate negli articoli 318 *ter* e segg.: più in dettaglio, il termine non può **comunque superare quello complessivo derivante dalla sommatoria del termine fissato dall'organo di vigilanza che risulti "tecnicamente necessario" e dell'ulteriore termine di proroga – al massimo di mesi sei- che si rendesse necessario [cfr. articolo 318 ter, comma 1], più trenta giorni (termine massimo per l'oblazione in sede amministrativa: articolo**

¹ Utili spunti possono ricavarsi anche dalla giurisprudenza intervenuta sull'analoga disciplina prevista in materia di lavoro: cfr., ad esempio, Sezione III, 5 maggio 2010- 12 luglio 2010 n. 26758, Cionna ed altri, nonché Sezione III, 18 novembre 2010- 17 febbraio 2011 n. 5864, Zecchino.



318 quater , comma 2), più centoventi giorni (termine massimo perché l'organo di vigilanza comunichi al pubblico ministero l'avvenuto adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento della somma a titolo di oblazione: articolo 318 quater , comma 2).

Tale termine [rectius, il rispetto di detto termine] va apprezzato sempre dall'Ufficio del pubblico ministero [e, nel sistema che va qui a costruirsi, dalla nostra Sezione di PG], anche a fronte dell'eventuale inerzia dell'organo di vigilanza, sia nel riferire al pubblico ministero [anche in ordine all'eventuale "proroga" del termine originariamente fissato al contravventore per l'adempimento], sia nel controllare l'adempimento della prescrizione, imponendolo l' unica lettura del sistema compatibile con l'articolo 112 della Costituzione.

Ne deriva che, laddove l'organo di vigilanza non abbia riferito al pubblico ministero [o alla Sezione di PG] di una eventuale proroga nei limiti ed alle condizioni dettate nell'articolo 318 ter , comma 1, decorso il termine "tecnicamente necessario" fissato ab origine per l'adempimento della prescrizione [salvo la proroga per ulteriori mesi sei eventualmente adottata], cui vanno aggiunti gli ulteriori termini di trenta giorni e di centoventi giorni indicati nell'articolo 318 quater , comma 2, il procedimento penale avrà il suo corso, per essere venuta meno ex lege la sospensione.

Nella seconda ipotesi, quella cioè in cui sia il pubblico ministero a prendere notizia della contravvenzione ed a sollecitare l'intervento dell'organo di vigilanza [ipotesi, come detto, che per il futuro non dovrebbe più verificarsi], il termine è [rectius, sembra] indeterminato, giacché la norma [articolo 318 quinquies , comma 2] pone all'organo di vigilanza di corrispondere alla sollecitazione del pubblico ministero "senza ritardo", informando l'ufficio requirente della propria attività.

Manca in effetti un termine predefinito [come quello di "sessanta giorni" previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 758 del 1994 in materia di prescrizioni in materia lavorativa], ma **la tempestività della risposta è imposta – indirettamente- dalla rigida predeterminazione degli altri termini di riferimento. Un ritardo non giustificato non sarebbe tollerato, né tollerabile, potendosi finanche configurare la rilevanza penale [articolo 328, comma 1, c.p.].**

In tale situazione, ovviamente, quando l'organo di vigilanza abbia impartito una prescrizione, informandone il pubblico ministero, a fronte di un'inerzia persistente, nonostante il necessario sollecito, si ricadrà *in toto* nella disciplina sopra tratteggiata, con i termini come sopra "scadenzati".

Ciò premesso, **è opportuno per la Sezione di PG procedere a costante verifica delle "prescrizioni" pendenti, onde definire i relativi procedimenti in ossequio alle suindicate indicazioni.**

Si tratta, in vero, di metodica operativa che coniuga le esigenze del processo penale (articolo 112 della Costituzione) con quelle della regolarizzazione, evitando sempre possibili inerzie da parte degli interessati e degli organi preposti al controllo.

**

Resta da dire che il *novum* normativo "non si applica ai procedimenti [già] in corso alla data di entrata in vigore [della nuova norma]".



L'utilizzo dell'espressione procedimento [e non processo] attesta che lo sbarramento è apprestato dalla trasmissione degli atti al PM, con la conseguente iscrizione del "procedimento" nel registro *ex* articolo 335 c.p.p.

In altri termini, il *novum* è inapplicabile ai procedimenti già iscritti alla data di entrata in vigore della normativa di cui alla legge n. 68 del 2015: data individuata in quella del 29 maggio 2015.

**

Ringrazio per l'attenzione, e a disposizione per chiarimenti, con la precisazione che della questione si parlerà anche in un prossimo incontro che si organizzerà a cura della mia Segreteria, aperto a chi vorrà partecipare.

Trento, 4 giugno 2015

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe AMATO